

VERBALE ASSEMBLEA di approvazione delle modifiche suppletive dello Statuto di

Agorà, incontri culturali albatei APS

Il giorno 25 del mese di Maggio dell'anno 2022 alle ore 21,15, in seconda convocazione, presso la Sala della Comunità del Centro parrocchiale sito ad Albate, piazza della Chiesa nel Comune di Como, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Associazione Agorà, incontri culturali albatei, aps convocata per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. **nomina del Segretario dell'Assemblea;**
2. **lettura ed approvazione del verbale dell'Assemblea ordinaria del 16 giugno 2021;**
3. **approvazione modifiche suppletive inerenti l'adeguamento al Codice del Terzo Settore, D.Lgs. 117/2017 ai sensi dell'art. 101, comma 2;**
omissis

Alle ore 21,15 in seconda convocazione, dato che in prima l'assemblea era andata deserta, la Presidente dell'Associazione, dott.ssa Franca Aiani, dichiara aperti i lavori. A norma dello statuto vigente propone a Segretario dell'Assemblea il Socio Carlo Tettamanti: l'assemblea approva.

La Presidente constata che partecipano all'assemblea n° 106 Soci opportunamente identificati dal Segretario (39 in presenza, 15 on line, e 52 per delega) su un totale di 202 aventi diritto. Si procede quindi alla lettura e approvazione del verbale della Assemblea ordinaria del 16 giugno 2021, in precedenza inviato a tutti i Soci.

La Presidente relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile apportare le modifiche suppletive allo statuto sociale, come richiesto con comunicazione in data 15 aprile u.s. dall'Ufficio territoriale preposto alla verifica dei requisiti delle Associazioni per la trasmissione nel RUNTS.

La Presidente dà lettura della proposta di delibera con le modifiche statutarie suppletive redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (ai sensi dell'art. 101, comma 2), poste in allegato. L'Assemblea approva all'unanimità la delibera con le modifiche suppletive e lo Statuto integrato dalle suddette modifiche. Essi vengono allegati al verbale a formarne parte integrante. L'Assemblea delega Presidente e Consiglio Direttivo ad apportare al presente verbale e all'allegato Statuto tutte quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte che si rendessero necessarie per la sua iscrizione nei pubblici registri.

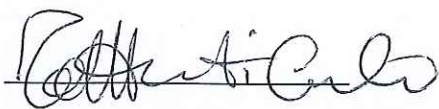
La Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale con le norme statutarie presso il competente Ufficio del Registro chiarendo che il medesimo è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'Art. 82 c.3 e c.5 del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117.

Letto, approvato e sottoscritto.

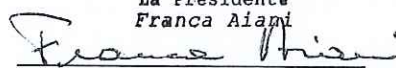
Omissis

Il Segretario

La Presidente di Agorà, incontri culturali albatei APS





AGORÀ
Incontri Culturali Albatesi APS
La Presidente
Franca Aiani


IL FUNZIONARIO DELEGATO
Giorgio Volini
FIRMA SUI REGISTRI DEL DIRETTORE PROVINCIALE
27 MAG. 2022 al N. 1659 / 3
Registrato a Como il
Serie 3 ☐ Esente

Assemblea ordinaria di Agorà, incontri culturali albateesi aps

25 Maggio 2022

Approvazione modifiche suppletive inerenti l'adeguamento al Codice del Terzo Settore, D.Lgs. 117/2017 ai sensi dell'art. 101, comma 2.

Preso atto che la presente assemblea in seduta straordinaria, il giorno 28 maggio 2019 ha approvato le modifiche di natura obbligatoria e di altra natura nell'ambito dell'adeguamento al Codice del Terzo Settore, D.Lgs. 117/2017, ai sensi dell'art. 101, comma 2;

preso atto che con l'approvazione delle modifiche summenzionate l'assemblea ha inteso dare continuità agli scopi solidaristici e di utilità sociale in quanto già Associazione di Promozione Sociale iscritta al Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

preso atto che con il Decreto ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020 è stato disciplinato il funzionamento del Registro Unico Nazionale del Terzo settore – RUNTS e in particolare il suo popolamento regolando il processo di migrazione delle Organizzazioni di Volontariato e delle Associazioni di Promozione Sociale iscritte nei relativi registri (derivanti dalla L. 383/2000 e dalla L. 266/1991);

preso atto che con decreto n. 561 del 26 ottobre 2021 del Direttore generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, emanato ai sensi dell'art. 30 del decreto ministeriale n. 106/2020, è stato individuato nel 23 novembre 2021 il termine a decorrere dal quale ha avuto inizio il trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli Enti iscritti nei registri delle ODV e delle APS delle regioni e province autonome e nel registro nazionale delle APS, alla data del giorno antecedente e che a partire dal 22 febbraio gli uffici territoriali di competenza del Registro Unico Nazionale del Terzo settore hanno avviato la verifica della sussistenza dei requisiti per provvedere all'iscrizione delle ODV e delle APS nel medesimo Registro;

preso atto che le modifiche introdotte hanno avuto come riferimento la Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018 e il Decreto della Regione Lombardia n. 3682 del 19 marzo 2019 e che, successivamente alla data di svolgimento dell'assemblea tenutasi appositamente per l'adeguamento ai sensi dell'art. 101, comma 2, le interpretazioni introdotte dalle Note ministeriali hanno ulteriormente precisato i requisiti statuari richiesti dal D.Lgs. 117/2017;

vista la richiesta di integrazioni allo statuto da parte dell'Ufficio territoriale di competenza del Registro Unico Nazionale del Terzo settore pervenuta in data 15.04.2022;

L'Assemblea delibera

- di confermare, sulla base delle volontà espresse già dall'assemblea in data 28 maggio 2019 di adeguarsi al Codice del Terzo settore;
- di apportare le modifiche allo statuto, in allegato alla presente delibera, richieste dall'ufficio territoriale competente del RUNTS nell'ambito della verifica della sussistenza dei requisiti funzionali all'iscrizione dell'associazione e che tali modifiche hanno natura meramente formale e comunque funzionali al buon esito dell'iscrizione al Registro; tali modifiche così si configurano:

articolo 7, comma 5:

nella frase "Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto" sono eliminate le parole "maggiore di età"; è aggiunta la frase "Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minorenni la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni."

Pertanto, l'articolo 7, comma 5 risulta così formulato:

Ciascun Associato ha diritto di voto. Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minorenni la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni. L'adesione all' Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

articolo 18, comma 1:

è eliminata la frase "Eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio Direttivo effettuate attraverso cooptazione o surroga da parte dello stesso consiglio, nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile", ed è sostituita dalla seguente: "Il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il Presidente convoca Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti."

Pertanto l'articolo 18, comma 1 risulta così formulato:

18.1 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo può essere revocato



dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il Presidente convoca Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Il venir meno della maggioranza dei Consiglieri comporta la decadenza del Consiglio Direttivo, che deve essere rinnovato.

- di dare mandato alla Presidente di espletare tutte le formalità conseguenti.

Il/la Presidente e il Consiglio Direttivo vengono, altresì, delegati dall'Assemblea ad apportare al verbale e all'allegato Statuto, tutte quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte che si rendessero necessarie per la sua iscrizione nei pubblici Registri.

L'Assemblea approva all'unanimità.

Il Segretario

La Presidente
Incontri Culturali Albatesi APS
La Presidente
Franca Aiani

Registrazione esente dall'imposta di registro e di bollo ai sensi art. 82 c. 3 e c. 5 DLgs 117/17

Como, 25 maggio 2022

Allegato al verbale della Assemblea del 25 maggio 2022

STATUTO di Agorà, incontri culturali albatesi - APS

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Denominazione e sede

1.1 E' costituita in Como Albate, in forma di associazione di promozione sociale, l'associazione denominata "Agorà, incontri culturali albatesi APS", di seguito in breve, "Associazione", operante di fatto dal 1975 nell'Ambito della Parrocchia di S. Antonino e nel territorio già della Circoscrizione n. 1 del Comune di Como. L'Associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs 117/2017.

1.2 In conseguenza dell'iscrizione al registro unico del Terzo Settore, l'Associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.3 L'Associazione ha sede legale nel Comune di Como e la sua durata è illimitata.

1.4 Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

1.5 L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

1.6 L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli Associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazione di qualsiasi natura.

Art. 2 - Finalità

L'associazione è apartitica e non ha fini di lucro.

Essa si propone di:

- contribuire alla crescita e allo sviluppo delle persone e della Comunità Albatese, favorendo la partecipazione ad iniziative culturali;
- promuovere incontri di carattere culturale nel territorio albatese;
- avviare la ricerca, la raccolta e l'archiviazione di materiale storico della realtà albatese allo scopo di conservare e di tutelare la memoria storica;
- sviluppare la partecipazione dei ragazzi frequentanti le scuole della circoscrizione alle iniziative culturali per avviare le nuove generazioni alla conoscenza della realtà territoriale, allo sviluppo dei valori umani, morali, religiosi, sociali;
- sviluppare il senso della socialità ed in particolare le relazioni intergenerazionali;

Art. 3 - Attività di interesse generale

3.1 L'Associazione nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale rivolte alle persone della Comunità comasca: organizzare e gestire attività culturali artistiche, o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al comma 1 dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n° 117.

3.2 Promuove perciò iniziative culturali di vario tipo: conferenze, concerti, mostre, concorsi, serate di proiezione, manifestazioni teatrali, approfondimenti e visite a luoghi d'arte, musei e mostre; esposizioni temporanee e permanenti; corsi e laboratori culturali, attività civico-sociali, ecologiche, di salvaguardia e tutela del patrimonio storico ed artistico, di formazione, di studio e

AGORÀ

Incontri Culturali Albatesi APS

La Presidente

Franca Aian

di ricerca storica, anche con pubblicazioni; interventi di divulgazione scientifica, di analisi della realtà digitale, di servizi educativi e ricreativi volti alla coesione sociale.

3.3 Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o dei terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

3.4 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Associati che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'Associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4 – Attività diverse

4.1 L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, individuate nell' articolo 3, purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'articolo 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

4.2 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale della attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto o nella nota integrativa al bilancio.

4.3 L'Associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini.

Art. 5 – Raccolta fondi

5.1 Per la realizzazione delle finalità associative, l'Associazione predispone idonei strumenti per promuovere la comunicazione e l'informazione.

5.2 L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza, nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 – All'Associazione collabora come consulente ecclesiastico il Parroco pro tempore della Parrocchia di Albate o un suo delegato, con il compito di contribuire alla formazione religiosa e spirituale degli associati e sostenere l'impegno secondo i principi del Vangelo e del Magistero della Chiesa.

Titolo II ASSOCIATI

Art. 7 - Ammissione

7.1 Possono aderire all'associazione coloro, persone fisiche, che ne condividono l'ispirazione e gli ideali, ne accettano le finalità istituzionali e contribuiscono in forme diverse alla loro realizzazione.

7.2 Il numero degli associati è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

7.3 Si aderisce all'associazione facendone domanda e versando la quota associativa annuale, il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio direttivo.

7.4 La richiesta di adesione deve essere presentata al Consiglio direttivo; in essa la persona interessata dichiara espressamente di conoscere lo statuto dell'associazione, di dividerne l'ispirazione, le finalità e di volersi impegnare ad attuarle.

Il Consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento, in assenza di un provvedimento di diniego entro il termine predetto, la domanda si intende accolta. In caso di rigetto il Consiglio direttivo dovrà comunicare la deliberazione con le specifiche motivazioni all'interessato; questi ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile. L'ammissione sarà annotata sul registro degli associati.

7.5 Ciascun Associato ha diritto di voto. Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minorenne la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Art. 8 - Diritti e doveri dei soci

8.1 I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi finalizzati non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

8.2 La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

8.3 L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

8.4 Ciascun Associato ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento.

8.5 Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali e con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Perdita della qualifica di socio

9.1 La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso o esclusione.

9.2 L'Associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

9.3 L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa. In particolare il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione in caso di mancato versamento della quota associativa entro il

termine previsto.

9.4 La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo.

La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'Associazione

L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato

Art. 10 - Attività di volontariato

10.1 L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

10.2 Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dal Consiglio Direttivo o in un eventuale regolamento approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

10.3 I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 11 – Organi sociali

11.1 Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei revisori, se previsto dalla legge

11.2 Gli organi sociali hanno la durata di quattro esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

11.3 Fatta eccezione per l'Organo di Controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Titolo III

L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Art. 12 – Assemblea

12.1. L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

12.2 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

12.3 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice presidente.

L'assemblea elegge tra gli Associati presenti un segretario, che provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea.

I verbali debbono essere sottoscritti dal Presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori, se nominati

12.4 I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta.

Ciascun Associato può rappresentare fino ad un massimo di tre Associati che diventano cinque nel caso in cui l'Associazione conti oltre 500 soci.

12.5 Sono ammessi al voto gli Associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione del Consiglio Direttivo.

12.6 È possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato

Art. 13- Competenze dell'Assemblea

13.1 L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo; eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri Associati;
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione o delibere di esclusione, garantendo alla persona interessata la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- i) ratificare l'ammontare del contributo associativo
- j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

13.2 L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Art. 14 - Convocazione dell'Assemblea

14.1 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

14.2 L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e

firmata da almeno un decimo (1/10) degli Associati, oppure da almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo.

14.3 L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che possa attestare la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari e mediante la pubblicazione sul sito della Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 15 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

15.1 L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

15.2 L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti.

15.3 L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione o alla sua fusione o scissione

15.4 Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci, e il voto favorevole in prima convocazione dei tre quarti (3/4) dei presenti, in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

15.5 In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

15.6 I componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

15.7 Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

15.8 I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

15.9 Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci secondo quanto stabilito nell'art. 22 comma 5. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i Soci.

Titolo IV

IL CONSIGLIO DIRETTIVO – IL PRESIDENTE

Art. 16 – Consiglio Direttivo

16.1 L'Organo di Amministrazione è il Consiglio Direttivo, organo di governo dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

16.2 Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi

generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

16.3 Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 8 ad un massimo di 14 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Esso elegge tra i suoi componenti il presidente e uno/due vicepresidenti, di cui uno vicario.

16.4 Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

16.5 I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di quattro esercizi e possono essere rieletti.

Art. 17 - Competenze del Consiglio Direttivo

7.1 il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto consuntivo, il programma di attività e il bilancio preventivo;
- f) deliberare in merito all'ammontare della quota sociale annuale;
- g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta;
- h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- j) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- l) eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti;
- m) nominare il Segretario e il Tesoriere, che può essere scelto anche tra i Soci non componenti il Consiglio Direttivo
- n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- p) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- q) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti dell'Organo stesso;
- r) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon

funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 18 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

18.1 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il Presidente convoca Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Il venir meno della maggioranza dei Consiglieri comporta la decadenza del Consiglio Direttivo, che deve essere rinnovato.

18.2 Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, mediante comunicazione inviata tramite lettera oppure inoltrata tramite mezzo anche elettronico che possa certificare la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma/PEC inoltrato almeno 3 (tre) giorni prima della data prevista per la riunione.

18.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

18.4 Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

18.5 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

18.6 Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

18.7 Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 19 – Il Presidente

19.1 Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica quattro esercizi e può essere rieletto per non più di due mandati consecutivi.

19.2 Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie e quietanza;

- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

19.3 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente vicario.

19.4 Di fronte ai Soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 20 - Il Segretario

1. Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni del Consiglio direttivo.

Art. 21 – Organo di Controllo e Revisione Legale

21.1 L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

21.2 I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

21.3 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

21.4 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 22 – Organismo di mediazione

22.1 Tutte le eventuali controversie sociali che dovessero sorgere tra i soci ovvero tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno previamente devolute ad un Organismo di Mediazione, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legislativo n. 28 del 04.03.2010. Il Regolamento di Mediazione e le indennità saranno quelle in vigore al momento dell'attivazione della procedura presso l'Organismo che verrà scelto, ad insindacabile discrezione della Parte attivante, tra quelli regolarmente accreditati presso il Ministero della Giustizia ed inseriti nel Registro degli Organismi di Mediazione ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 28/2010. Il preventivo effettivo esperimento del procedimento di mediazione ovvero di quello di negoziazione assistita costituirà condizione inderogabile di procedibilità per qualsiasi giudizio inerente la controversia. Nel caso in cui le predette procedure dovessero concludersi con esito negativo, le Parti potranno adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria.

Art. 23 - Libri sociali

23.1 L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli Associati;

- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

23.2 I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono

23.3 I verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

24.4 Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal segretario.

25.5 Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta motivata all'organo competente con un preavviso di 15 giorni.

Art. 24 - Risorse economiche

24.1 Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate da:

- a) quote sociali
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni ai sensi dell'art. 56;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;
- i) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- k) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- l) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti

Art. 25 - Scritture contabili

25.1 Il Consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017

Art. 26 - Esercizio sociale

26.1 L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo

26.2 Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio

26.3 Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del D.lgs. 117/2017 e

sue successive modifiche.

Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

26.4 Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13 del D.lgs. 117/2017, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua

26.5 Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi

8: La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea

Art. 27 - Divieto di distribuzione degli utili

27.1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017

27.2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 28 - Devoluzione del patrimonio

28.1 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 29 - Disposizioni finali

29.1 Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Nelle more di costituzione del Registro unico resta in vigore la normativa previgente.

AGORÀ
Incontri Culturali Albatesi *APs*
La Presidente
Franca Aiani

Franca Aiani